



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*), che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di belle arti;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 novembre 2009, n. 158, con il quale, in applicazione dell'art. 6, co. 3, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i. è stata definita la frazione dell'impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di belle arti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, co. 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

VISTA la nota direttoriale 20 giugno 2016, prot. n. 8093, con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212 del 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 21 ottobre 2022, n. 1222, con il quale, *“a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata “NABA”, con sede in Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212, è autorizzata ad attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso la sede decentrata di Roma, il corso accademico di primo livello in “Cinema e animazione” (DAPL 11) afferente alla Scuola di “Cinema, fotografia, audiovisivo”.*

CONSIDERATA l'esigenza delle Istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTA la circolare ministeriale 1° febbraio 2021, prot. AOOSG MUR n. 1071, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

VISTO il Decreto del Direttore Generale 20 marzo 2013, prot. n. 493, con cui è stato approvato il Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta denominata “NABA” - Nuova Accademia di Belle Arti, con sede in Milano;

VISTA la circolare ministeriale 28 dicembre 2023, prot. DGSINFS n. 25957, recante indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025;

VISTA la circolare ministeriale 20 gennaio 2025, prot. DGSINFS 1329, concernente aggiornamenti alla circolare ministeriale 28 dicembre 2023, prot. DGSINFS n. 25957, per l'anno accademico 2025/2026;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti - ha proposto di modificare, per la sede di Roma,



Il Ministro dell'università e della ricerca

il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in Cinema e Animazione (DAPL11- CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

VISTA la delibera del Consiglio Accademico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti, di cui al verbale n. 1/2025 del 4 febbraio 2025, con la quale è stata approvata la proposta di modificare, per la sede di Roma, il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in Cinema e Animazione (DAPL11- CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO) a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti - relativa alla seduta del 18 febbraio 2025, con la quale è stata approvata la proposta di modificare, per la sede di Roma, il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in Cinema e Animazione (DAPL11- CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO), a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota recante prot. 19/2025 del 20 febbraio 2025, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha attestato che la proposta di modifica del summenzionato corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota recante prot. 20/2025 del 20 febbraio 2025, con la quale il Direttore dell'Istituzione ha dichiarato la veridicità di tutti i dati e informazioni caricati in piattaforma per la proposizione dell'istanza *de qua*;

VISTA la delibera recante n. 131/2025/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 21 maggio 2025, ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, per l'approvazione ministeriale della proposta di modifica del piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in Cinema e Animazione (DAPL11- CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO) a favore dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti – per la sede di Roma, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico-disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO l'anzidetto DM 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 3, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A allegata al medesimo decreto "*si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83*";

VISTO l'anzidetto DM 128/2025, in particolare l'art. 1, co. 4, secondo cui "*i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto*";

PRESO ATTO che la Direzione generale competente, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alle modifiche del corso accademico già autorizzato di cui all'istanza citata;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano, denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti - a modificare il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in Cinema e Animazione (DAPL11 - CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO), nella sede di Roma, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti - ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e s.m.i., è autorizzata a modificare, nella sede Roma, il piano di studi del corso di diploma accademico di primo livello in Cinema e Animazione (DAPL11 - CINEMA, FOTOGRAFIA, AUDIOVISIVO).
2. L'ordinamento didattico del corso accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piano di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Milano denominata "NABA" - Nuova Accademia di Belle Arti -, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al piano di studio del corso di diploma accademico di primo livello già autorizzato di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituzione è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 6

L'Istituzione garantisce agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati con decreto ministeriale, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati, a norma dell'art. 12, co. 2, del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal d.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini